



Studio SECH e Associati

Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17

Tel. 0438/842701 – 0438/842613

Fax. 0438/981241 – 0438/83454

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

PEC: studiosech@legalmail.it

E-mail:

studio@secheassociati.com

segreteria@secheassociati.com

contabilita@secheassociati.com

PFdichiarativi@secheassociati.com



Circolare clienti n. 11/T/2021

Pieve di Soligo, 10 Febbraio 2021

OGGETTO: ADEMPIMENTI TESSERA SANITARIA ANNO 2021 - 2022

Gentili Clienti,

con la pubblicazione sulla G.U. di uno specifico Decreto è stata nuovamente **modificata la periodicità** con la quale va effettuato l'invio al STS dei dati relativi alle spese sanitarie 2021.

In particolare, il nuovo Decreto dispone che:

- **per le spese sostenute nel 2021**, i predetti dati dovranno essere inviati con cadenza semestrale:
 - **entro il 31.7.2021** per le spese sostenute nel **primo semestre** dell'anno;
 - **entro il 31.1.2022**, per le spese sostenute nel **secondo semestre** dell'anno;La fissazione del termine al 31.7.2021 pone la questione in merito alla possibilità di usufruire della c.d. "Proroga di Ferragosto" in considerazione del fatto che il 31.7 cade di sabato e pertanto l'invio risulta "differito" al 2.8.2021. In base all'art. 37, comma 11-bis, DL n. 223/2006, infatti, "gli adempimenti fiscali ... che scadono nel periodo 1.8 – 20.8 di ogni anno possono essere effettuati **entro il 20.8** dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione";
- **per le spese sostenute dall'1.1.2022** l'invio dei dati sarà con **cadenza mensile** entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale;
- è previsto lo slittamento di un anno, dal 2021 al 2022, dell'obbligo di invio di tutti i corrispettivi giornalieri al STS tramite RT per assolvere, con un unico invio, sia la comunicazione delle spese sanitarie per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, sia la comunicazione dei corrispettivi giornalieri all'Agenda delle Entrate.

DATI TESSERA SANITARIA

Vi ricordiamo che per i dati da inviare:

- è richiesta anche la comunicazione della modalità di pagamento (salvo che per i casi di esclusione);
- per le spese 2021 è richiesta l'indicazione anche del tipo di documento (fattura o altro), dell'aliquota IVA / natura dell'operazione, dell'esercizio dell'opposizione all'utilizzo dei dati esercitata dal contribuente. In tale ultimo caso i dati dovranno essere comunque trasmessi al STS (senza codice fiscale del contribuente);
- i soggetti che intendono assolvere l'obbligo di invio dei corrispettivi con la trasmissione dei dati al STS devono darne comunicazione tramite l'apposito portale messo a disposizione dallo stesso STS;

MODALITÀ DI PAGAMENTO

La Finanziaria 2020 ha previsto che la **detrazione IRPEF del 19%** relativa agli **oneri** di cui all'art. 15, TUIR è riconosciuta **a condizione** che la spesa sia sostenuta mediante **versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili** di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 241/97 (ad esempio, carta di debito / di credito / prepagata).

Tale "vincolo" **non è applicabile** alla detrazione spettante per l'acquisto di medicinali / dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN.

È previsto quindi che:

[Dott. Armando Sech](mailto:Armando.Sech@secheassociati.com)
Dottore commercialista e
revisore contabile
Armando.Sech@secheassociati.com

[Dott. Marco Fregolent](mailto:Marco.Fregolent@secheassociati.com)
Dottore commercialista e
revisore contabile
Marco.Fregolent@secheassociati.com

[Dott.ssa Carla De Conti](mailto:Carla.De.Conti@secheassociati.com)
Dottore commercialista e
revisore contabile
Carla.De.Conti@secheassociati.com

[Dott. Alessio Rizzo](mailto:Alessio.Rizzo@secheassociati.com)
Dottore commercialista e
revisore contabile
Alessio.Rizzo@secheassociati.com

[Dott. Oscar Sartor](mailto:Oscar.Sartor@secheassociati.com)
Dottore commercialista e
revisore contabile
Oscar.Sartor@secheassociati.com

[Dott. Giovanni Pase](mailto:Giovanni.Pase@secheassociati.com)
Dottore commercialista e
revisore contabile
Giovanni.Pase@secheassociati.com

[Dott.ssa Clarissa Dall'Anese](mailto:Clarissa.Dall'Anese@secheassociati.com)
Dottore in amministrazione,
finanza e controllo

[Dott.ssa Serena Zannoni](mailto:Serena.Zannoni@secheassociati.com)
Dottore in economia e
gestione delle aziende

[Dott.ssa Azzurra Calderari](mailto:Azzurra.Calderari@secheassociati.com)
Dottore In Giurisprudenza

[Dott.ssa Valentina Daberto](mailto:Valentina.Daberto@secheassociati.com)
Dottore in economia
aziendale – amministrazione
e controllo

- **“per le spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2020**, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono ... alla trasmissione dei dati ... **comprensivi dell’indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie** di cui all’art. 1, comma 679, della Legge di bilancio 2020.

Tale informazione è **obbligatoria per tutti i documenti** fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie **che non rientrano nelle casistiche di esclusione** di cui all’art. 1, comma 680, della Legge di bilancio 2020”.

In particolare, nell’Allegato A “Disciplinare tecnico riguardante la trasmissione dei dati”:

- oltre ad essere confermato che l’indicazione della modalità di pagamento:
 - **è obbligatoria** per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all’art. 1, comma 680, Finanziaria 2020;
 - **è facoltativa** solo per le spese di medicinali e di dispositivi medici nonché per le spese inviate dalle strutture specialistiche pubbliche o private accreditate al SSN;
- è precisato che non è richiesta l’indicazione dello specifico strumento di pagamento utilizzato (ad esempio, bonifico bancario / carta di credito) ma più genericamente **l’indicazione tracciabile / non tracciabile**.

RILEVANZA DELLA DATA DI PAGAMENTO DELLA SPESA

Il richiamo alla “data del documento fiscale” contenuto nel DM 19.10.2020 ha fatto sorgere la questione in merito all’individuazione delle spese da includere / escludere dall’invio al STS, con particolare riferimento ai casi in cui, in presenza del documento di spesa, il pagamento non è ancora stato effettuato (in tutto o in parte).

Ora, il DM 29.1.2021 in esame risolve la predetta questione introducendo il nuovo comma 2-bis al citato art. 7 ai sensi del quale:

“Per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, **si fa riferimento alla data di pagamento** dell’importo di cui al documento fiscale”.

Così, ad esempio, i dati relativi ad una spesa sanitaria documentata da una fattura datata 28.6.2021 e pagata il 5.7.2021 vanno inviati entro il 31.1.2022 (dati del secondo semestre).

TIPO DOCUMENTO FISCALE

Si dispone che, con riferimento alle **spese sostenute a decorrere dal 2021**, sarà necessario comunicare al STS anche il **“Tipo di documento fiscale”** per permettere la distinzione tra fatture e altri documenti fiscali (documento commerciale) ai fini dell’attuazione degli artt. 10-bis e 17, DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019” (esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per le fatture relative a prestazioni / cessioni sanitarie a persone fisiche e possibilità di assolvere l’invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate tramite la trasmissione di tutti i corrispettivi al STS).

A tal fine nell’Allegato A “Disciplinare Tecnico riguardante la trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dall’assistito al Sistema TS da parte dei soggetti previsti dall’articolo 3 commi 3 e 4 del DL 175/2014” è previsto che nell’apposito campo, da compilare obbligatoriamente, va indicato **“D - documento commerciale”** ovvero **“F - fattura”**.

ALIQUOTA IVA/NATURA DELL’OPERAZIONE

Si prevede che, con riferimento alle **spese sostenute a decorrere dal 2021**, per ciascuna operazione deve essere indicata, analogamente a quanto avviene nella



fatturazione elettronica, **l'aliquota IVA applicata ovvero la natura dell'operazione** nei casi di mancata applicazione dell'IVA.

Ad esempio

- codice "N4" per una prestazione esente ex art. 10, DPR n. 633/72;
- codice "N2.2" per i soggetti che operano in regime forfettario L. 190/2014);
- codice "N1" per le spese escluse ex art. 15, quali imposte di bollo da applicare su fatture, ricevute e simili documenti con operazioni fuori campo IVA, escluse o esenti IVA di importo superiore a € 77,47.

OPPOSIZIONE ALL'UTILIZZO DEI DATI PER LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Come noto il soggetto che sostiene la spesa sanitaria ha la possibilità di esercitare l'opposizione all'utilizzo dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Ferma restando tale possibilità e le relative modalità di esercizio previste dal DM 31.7.2015, l'art. 2, comma 2, lett. c) del Decreto in esame dispone ora che **in caso di opposizione** all'utilizzo dei dati con riferimento **alle spese sostenute a decorrere dal 2021**:

- il soggetto obbligato all'invio è **comunque tenuto a trasmettere al STS i dati relativi all'acquisto/ prestazione sanitaria**;
- In tal caso, il rispetto dell'opposizione comporta che **non deve essere indicato / trasmesso il codice fiscale del contribuente** che ha sostenuto la spesa e manifestato l'opposizione;
- è necessario **indicare l'esercizio dell'opposizione all'utilizzo dei dati** nell'apposito nuovo campo.

INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE TRAMITE STS

Nell'ottica di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti è previsto che **con un unico invio di tutti i corrispettivi giornalieri al STS tramite un Registratore Telematico (RT)** è assolto:

- sia l'invio dei dati delle spese sanitarie per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata;
- sia l'invio dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate.

In particolare si rammenta che:

- l'art. 2, comma 6-quater, D.Lgs. n. 127/2015 ha previsto che i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS **possono (facoltà) adempiere all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate** di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 attraverso la **trasmissione telematica al STS dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri**;
- l'art. 15, DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", ha integrato il citato comma 6-quater prevedendo che, a decorrere **dall'1.1.2021, i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS**, adempiono (obbligo) alla memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri **"esclusivamente** mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a **tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria"**, tramite un registratore telematico (RT).

Ora l'art. 3 del Decreto in esame dispone il **differimento di 1 anno** dell'entrata in vigore del

predetto obbligo e pertanto:

- **l'invio di tutti i corrispettivi giornalieri al STS tramite RT obbligatorio** per assolvere con un unico invio sia alla trasmissione delle spese sanitarie per la predisposizione della dichiarazione dei redditi, sia per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri, **decorre dall'1.1.2022**;



Studio SECH e Associati

- entro i termini di cui all'art. 2, comma 6-ter, D.Lgs. n. 127/2015 ossia **entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione;**
- i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS che **scelgono** di adottare **già per le spese 2021** la possibilità di **inviare tutti i dati dei corrispettivi al STS tramite RT** per assolvere entrambi i predetti adempimenti, devono **comunicare tale scelta mediante l'apposita funzione** disponibile sul sito Internet del Sistema.

Lo studio ha incaricato il Dott. Oscar Sartor di approfondire e studiare le tematiche oggetto della presente circolare. Il Dottore si rende disponibile a supportarVi e assisterVi nel caso in cui abbiate necessità di chiarimenti o approfondimenti all'indirizzo oscarsartor@secheassociati.com.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Studio Sech e Associati